

IL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE IN SINTESI REGIONE VALLE D'AOSTA

Destinatari tirocinio

Le presenti disposizioni disciplinano i tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:

- soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- lavoratori a rischio di disoccupazione;
- soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
- *studenti che hanno assolto l'obbligo scolastico, nei periodi di vacanza dalle attività scolastiche;*
- soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della l.68/1999; persone svantaggiate, ai sensi della l.381/1991
- richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. 21/2015;
- vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/ 1998;
- vittime di tratta ai sensi del d.lgs. 24/2014; cittadini in situazione di svantaggio sociale in carico ai competenti servizi socio-sanitari.

La presente disciplina si applica anche agli interventi e alle misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, ma diversamente denominati, qualora non espressamente disciplinati con atti o normativa regionale e rivolti a persone svantaggiate o ai disabili.

Ai cittadini comunitari provenienti da paesi dell'Unione Europea nonché ai cittadini stranieri non comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, presenti sul territorio regionale in condizione di regolarità, si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni A) e B).

Ai tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari di lavoro, istruzione e formazione (es: i tirocini realizzati nell'ambito di Erasmus Plus, del programma Eurodyssée promosso dall'ARE, l'Assemblea delle Regioni d'Europa) e similari, si applicano le regole dei relativi programmi o accordi transnazionali, fatta salva l'applicazione della presente disciplina in assenza di norme o disposizioni specifiche.

Indennità di partecipazione

In conformità a quanto previsto dall'art 1, commi 34-36 della l. 92/2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità di partecipazione al tirocinio non inferiore a 450,00 Euro lordi mensili. Tale importo può subire una riduzione proporzionale al minor impiego del tirocinante presso l'azienda ospitante ed, in tale caso, non può comunque essere inferiore a 300,00 Euro lordi mensili. L'indennità, così come determinata al comma 1, è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima del 70% delle *giornate* previste dal progetto formativo su base mensile. In caso di assenze superiori al 30% l'indennità può essere riproporzionata sulla base dell'effettiva presenza. *Il calcolo delle percentuali per la corresponsione dell'indennità si basa in ogni caso su 30 giorni.* Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Limiti all'attivazione dei tirocini

I soggetti ospitanti di cui all'art. 5 possono ospitare tirocinanti in relazione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, esclusi gli apprendisti, nonché dei soci *lavoratori* e/o famigliari coadiuvanti inseriti nell'impresa, nei limiti di seguito indicati:

- a) i soggetti ospitanti di cui all'art 5, senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti: un tirocinante;
- b) nelle unità produttive con non più di cinque dipendenti: un tirocinante per ogni unità produttiva;
- c) nelle unità produttive con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- d) nelle unità produttive con ventuno o più dipendenti: un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% del totale dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità produttive con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

- un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

Consulta il regolamento